

L'INTERDIZIONE E L'INABILITAZIONE

L'interdizione e l'inabilitazione sono degli strumenti istituiti dal legislatore per tutelare le persone che per una serie di motivi non siano più capaci di curare i propri interessi. Questi strumenti limitano totalmente o parzialmente la loro capacità giuridica di agire per evitare che compiano atti economicamente pregiudizievoli.

L'interdizione determina l'incapacità assoluta della persona.

Può essere interdetto qualunque maggiorenne che si trovi in una condizione di infermità mentale tale da renderlo incapace di provvedere ai propri affari.

Nella cura dei suoi interessi, l'interdetto verrà sostituito da un rappresentante legale detto tutore.

L'inabilitazione invece riduce solo parzialmente la capacità del soggetto e subentra quando l'infermità mentale non è tale da giustificare l'interdizione.

Possono essere inabilitati anche coloro che, per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti espongono se stessi, o la loro famiglia, a gravi pregiudizi economici.

L'inabilitato deve per legge essere assistito da un curatore nel compimento di atti di particolare rilevanza (atti di straordinaria amministrazione).

L'iter giudiziario

Il presupposto dell'interdizione e dell'inabilitazione è *l'abituale infermità mentale*.

Non occorre che ci sia una patologia ben definita perché è considerata infermità mentale qualsiasi alterazione delle facoltà mentali della persona tali da renderla totalmente o parzialmente inetta alla cura sia dei propri affari economici che degli atti strettamente inerenti la vita quotidiana.

Potrà poi essere interdetto chi risulta incapace di provvedere alla salvaguardia della propria vita, come ad esempio chi rifiuta per infermità psichica cure ed interventi medici.

Le fasi fondamentali dell'iter giudiziario per l'ottenimento dell'interdizione e dell'inabilitazione sono, nell'ordine: il ricorso, l'esame del Giudice Istruttore, la sentenza.

Il ricorso

La richiesta di interdizione o di inabilitazione è fatta con ricorso (domanda scritta) *diretto al Tribunale* del luogo in cui la persona da interdire o da inabilitare ha la residenza o il domicilio effettivi.

Se si tratta di una persona stabilmente ricoverata, la domanda dovrà essere presentata nel tribunale del luogo dove realmente vive.

Le *persone legittimate* (coloro che possono presentare la domanda) a presentare il ricorso

sono, senza un ordine di preferenza: il coniuge, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, il tutore o il curatore e il Pubblico Ministero, dietro segnalazione di terzi. Tutti i legittimati possono intervenire nel procedimento.

Il *Presidente del Tribunale* dà comunicazione del ricorso al *Pubblico Ministero*, che può chiedere il decreto di rigetto della domanda.

Se ciò non si verifica, il Presidente nomina il Giudice Istruttore (colui che dovrà reperire informazioni e decidere) e fissa l'udienza di comparizione del ricorrente (colui che ha presentato il ricorso), dell'interdicendo o inabilitando e di tutti coloro che sono indicati nel ricorso.

L'esame del giudice istruttore

Momento particolarmente rilevante del giudizio di interdizione e inabilitazione è quello dedicato

all'esame personale dell'interdicendo o dell'inabilitando da parte del Giudice Istruttore. Tale esame, oltre ad essere il presupposto necessario per la pronuncia del giudice, è anche la sua fonte principale di convincimento se non addirittura il mezzo di prova più importante (oltre a: consulenze mediche, cartelle cliniche, documentazione dei fatti, prove testimoniali, colloqui con i parenti).

A seconda dell'esito di tale esame, infatti, il giudice può respingere l'istanza o pronunciare d'ufficio l'inabilitazione.

Data l'importanza di questo esame, se la persona da esaminare non è in grado di presentarsi (ad esempio perchè infermo), il giudice dovrà recarsi presso il suo domicilio.

In attesa della sentenza può essere nominato un tutore provvisorio.

La sentenza

Quando il Giudice istruttore riterrà terminata l'istruttoria (fase rivolta appunto a reperire informazioni), quest'ultimo disporrà con sentenza:

- *l'interdizione*: accogliendo la domanda (si parla in tal caso di sentenza di accoglimento);
- *l'inabilitazione d'ufficio*: quando il giudice non ritenga sussistere uno stato di infermità tale da giustificare la domanda;
- il *rigetto* del ricorso (e quindi respinge la domanda).

Pubblicità

A seguito di sentenza di accoglimento, lo stato di incapace viene annotato sull'atto di nascita e sui documenti di identità.

Gli effetti della interdizione e della inabilitazione decorrono dal momento della *pubblicazione*

della sentenza cioè dal suo deposito in cancelleria ed ha efficacia nei confronti di tutti.

Spese

Generalmente le spese del giudizio sono a carico dell'interdetto o dell'inabilitato.

E' obbligatoria l'assistenza di un legale.

Ci sono casi particolari in cui si può accedere al patrocinio a spese dello stato.

Nomina tutore o curatore.

La nomina del tutore o del curatore è demandata al *Giudice Tutelare*, il quale vi provvede con decreto apposito, appena avuta la notizia della sentenza di interdizione o di inabilitazione.

Impugnazione sentenza.

Contro la sentenza possono appellarsi tutti coloro che avrebbero potuto partecipare al

procedimento, in quanto legittimati a proporre la domanda di interdizione o di inabilitazione.

Revoca

La sentenza che decide sulla domanda di interdizione, anche se passata in giudicato (quindi non più impugnabile) può essere *revocata* in ogni momento se la causa che ne ha determinato la pronuncia cessa totalmente o parzialmente.

Se l'interdetto riacquista solo parzialmente la capacità, l'interdizione verrà revocata ed in suo luogo verrà pronunciata l'inabilitazione.

Conseguenze dell'inabilitazione

A differenza dell'interdizione, l'inabilitazione lascia una limitata capacità di agire.

L'inabilitato, infatti, può compiere atti di natura non patrimoniale come riconoscere un figlio naturale, contrarre matrimonio, fare testamento.

Può inoltre amministrare autonomamente i propri beni e compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

Per quanto riguarda gli atti di straordinaria amministrazione, è necessaria invece l'assistenza e il consenso di un curatore, o addirittura, per atti di particolare rilievo, l'autorizzazione del giudice tutelare o del tribunale.

Gli atti compiuti senza il consenso del curatore o senza le autorizzazioni prescritte possono essere annullati.

Quando il curatore rifiuti il proprio consenso o in caso di conflitto di interessi, l'inabilitato può chiedere al giudice tutelare di nominare un curatore speciale che lo assista in quella operazione.

Conseguenze dell'interdizione

Successivamente alla pubblicazione della sentenza che pronuncia l'interdizione, l'interdetto perde la capacità di agire.

Tutti gli atti compiuti dallo stesso successivamente a tale momento, o anche successivamente alla nomina di un tutore provvisorio se seguita dalla sentenza di interdizione sono quindi annullabili.

Possono chiedere l'annullamento di tali atti il tutore, gli eredi o gli aventi causa dell'interdetto.

Tutore

Può essere tutore (o curatore): uno dei genitori; un figlio maggiorenne; il coniuge o un'altra persona designata dal Giudice.

Il tutore non può acquistare i beni del tutelato, può essere rimosso se si dimostra negligente, inetto, insolvente, abusa dei suoi poteri, può essere esonerato se la tutela si dimostra troppo gravosa e qualcun altro può sostituirlo.

Il tutore NON può senza l'autorizzazione del Giudice Tutelare: riscuotere capitali, accettare eredità o rinunciare, accettare donazioni o legati, proporre azioni giudiziarie.

Il tutore NON può senza l'autorizzazione del Tribunale: alienare beni, costituire pegni e ipoteche.

Vi sono poi atti VIETATI al tutore. Ad esempio non è possibile prendere in locazione beni dell'interdetto, ne concorrere all'asta degli stessi.

Il tutore, prima di assumere l'incarico, deve prestare innanzi al Giudice tutelare, il *giuramento* di esercitare l'ufficio con fedeltà diligenza.

La tutela è gratuita e infine il tutore *deve tenere regolare contabilità della sua amministrazione.*

Al termine di ogni anno il tutore deve presentare il conto al Giudice tutelare.

Amministratore di sostegno

L'**amministrazione di sostegno** è una figura istituita con la Legge del 9 gennaio 2004 n 6, a tutela di chi, pur avendo difficoltà nel provvedere ai propri interessi, non necessita comunque di ricorrere all'**interdizione** o all'**inabilitazione**.

Chi è

L'amministratore di sostegno è un **tutore** delle persone dichiarate non autonome, anziane o disabili.

Viene nominato dal Giudice Tutelare e scelto, dove è possibile, nello stesso ambito familiare dell'assistito, infatti può essere nominato amministratore di sostegno: il coniuge, purché

non separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, e comunque il parente entro il quarto grado.

Che cosa fa

L'ufficio di amministrazione di sostegno **non prevede l'annullamento delle capacità** del beneficiario a compiere validamente atti giuridici, ed in questo si differenzia dall'interdizione.

In pratica l'amministratore di sostegno è concepito come una sorta di fratello maggiore che assisterà il beneficiario nel compimento di determinati atti (es. pagare le bollette, riscuotere la pensione, pagare le rate del condominio ecc., e quindi tutti gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana).

I poteri dell'amministratore di sostegno vengono annotati a margine dei registri di stato civile, al

fine di consentire a terzi il controllo sul suo operato.

Dura dieci anni, ma può essere rinnovato, a meno che si tratti di un parente o del coniuge o della persona stabilmente convivente, nel qual caso dura per sempre, salvo rinuncia o richiesta di revoca dello stesso interessato.

A chi si rivolge

L'amministratore di sostegno è una figura istituita per quelle persone che, per effetto di un'infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di dover provvedere ai propri interessi.

Anziani o disabili, ma anche alcolisti, tossicodipendenti, carcerati, malati terminali, ciechi, potranno ottenere, anche in previsione della propria eventuale futura incapacità, che il giudice tutelare nomini una persona, che abbia cura della sua persona e del suo patrimonio.

Come fare

La persona interessata deve presentare apposita istanza (domanda) al Giudice Tutelare della propria zona di residenza o anche domicilio ed entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta, il giudice provvederà alla nomina dell'amministratore, il suo decreto diventa immediatamente esecutivo.

Inoltre i responsabili dei servizi sanitari e sociali, se a conoscenza di fatti tali da rendere necessario il procedimento di amministrazione di sostegno devono fornirne notizia al pubblico ministero

I giudici tutelari si trovano presso ogni Procura della Repubblica.

Le informazioni contenute nel presente opuscolo non sono esaustive dell'argomento.

Per ulteriori informazioni o assistenza rivolgetevi a

Associazione "ARCOBALENO O.N.L.U.S"
FAMILIARI PER LA SALUTE MENTALE

c/o Presidente Avv. Antonella Liberatori
al numero 339 6908877 tel-fax 0775 246425
email familiariarcobaleno@libero.it

l'Associazione riceve il mercoledì
dalle ore 16 alle 18 c/o il CESV (Centro Servizi per il
Volontariato) in Frosinone, Via P. da Palestrina n. 42
tel-fax 0775 889054